

**Convenzione
fra la Confederazione e i Cantoni concernente la trasposizione,
l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen e Dublino
(23 settembre 2008)**

visto l'articolo 1 capoverso 2 del decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino:

Sezione 1
Disposizioni generali

Oggetto

Art. 1 La Convenzione disciplina in particolare:

- a) la trasmissione di informazioni tra la Confederazione e i Cantoni nel campo d'applicazione degli Accordi di associazione a Schengen e a Dublino;
- b) la rappresentanza e la partecipazione dei Cantoni nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell'UE;
- c) l'elaborazione di posizioni comuni delle delegazioni svizzere nei comitati misti;
- d) i diritti e gli obblighi reciproci di Confederazione e Cantoni nella trasposizione, nell'applicazione e nello sviluppo di nuovi atti e misure dell'UE giusta l'articolo 7 dell'Accordo di associazione della Svizzera alla normativa di Schengen (AAS) e l'articolo 4 dell'Accordo di associazione della Svizzera alla normativa di Dublino (AAD), che sono notificati dall'UE alla Svizzera (in seguito «nuovi atti e provvedimenti»).

Collaborazione

Art. 2 ¹La Confederazione e i Cantoni collaborano strettamente e di comune intesa nel quadro delle loro competenze negli ambiti interessati da Schengen e Dublino. I Cantoni contribuiscono in particolare allo sviluppo come anche all'applicazione e alla trasposizione dell'acquis di Schengen e di Dublino.

²La Confederazione e i Cantoni provvedono alle necessarie misure organizzative affinché siano adempiuti tempestivamente ed efficacemente gli obblighi internazionali della Svizzera derivati dall'AAS e dall'AAD.

³Si informano reciprocamente, in modo esaustivo e tempestivo, riguardo ai progetti legislativi interni nei campi d'applicazione dell'AAS e dell'AAD.

⁴Si informano anche riguardo alla giurisprudenza in questi campi.

Sezione 2
Garanzia dell'informazione, del coordinamento e della cooperazione

Uffici di contatto tra Confederazione e Cantoni

Art. 3 Per la debita applicazione della presente Convenzione, la Confederazione e i Cantoni designano il rispettivo ufficio di contatto.

Trasmissione delle informazioni

Art. 4 ¹Di norma, la Confederazione e i Cantoni s'informano per il tramite dei propri uffici di contatto.

²La Confederazione garantisce che le informazioni, i dati e i documenti indirizzati dall'UE alla Svizzera siano trasmessi immediatamente ai Cantoni.

³Gestisce un portale elettronico che consente a Confederazione e Cantoni un accesso immediato alle informazioni e ai dati.

Coordinamento

Art. 5 ¹Di norma, la Confederazione e i Cantoni discutono internamente i propri pareri prima di comunicarseli per il tramite degli uffici di contatto.

²Coordinano la trasposizione nei campi d'applicazione dell'AAS e dell'AAD, in particolare per l'aspetto temporale.

Sezione 3

Sviluppo, trasposizione e applicazione dell'acquis di Schengen e di Dublino

Contributo dei Cantoni nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell'UE

Art. 6 1I Cantoni partecipano all'elaborazione delle prese di posizione svizzere nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell'UE negli ambiti che concernono le loro competenze o toccano i loro interessi essenziali.

2Inviano nei gruppi di lavoro della Confederazione rappresentanti che svolgono i lavori preparatori e di fondo per i negoziati nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell'UE.

3Fanno parte della delegazione svizzera e contribuiscono ai comitati misti e ai gruppi di lavoro dell'UE.

4Di norma le delegazioni svizzere nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell'UE sono dirette da un rappresentante della Confederazione.

Notifica

Art. 7 La Confederazione trasmette immediatamente all'ufficio di contatto dei Cantoni le notifiche ricevute dalle istituzioni UE riguardanti i nuovi atti o i provvedimenti che la Svizzera deve riprendere nell'ambito dell'acquis di Schengen e di Dublino.

Procedura d'adozione

Art. 8 1La Confederazione decide riguardo all'adozione di nuovi atti e provvedimenti dell'UE come anche ai termini necessari.

2Se i Cantoni concludono che l'adozione di un nuovo atto o di un nuovo provvedimento dell'UE riguardi le loro competenze o i loro interessi essenziali, riveste particolare importanza il loro parere giusta l'articolo 5 capoverso 1.

Trasposizione

Art. 9 1La Confederazione e i Cantoni garantiscono la trasposizione tempestiva di atti o provvedimenti.

2Si informano preventivamente riguardo alle misure intraprese e alla conclusione dei lavori di trasposizione.

Sezione 4: Rapporto e assunzione dei costi

Rapporto

Art. 10 La Confederazione e i Cantoni presentano ai comitati misti un rapporto ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 AAS e dell'articolo 6 capoverso 1 AAD sull'interpretazione e l'applicazione dell'acquis di Schengen e di Dublino da parte delle autorità amministrative e dei tribunali.

Assunzione dei costi

Art. 11 1La Confederazione e i Cantoni si assumono i propri costi connessi con la trasposizione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen e di Dublino come anche i costi per la partecipazione ai comitati misti e ai gruppi di lavoro dell'UE.

2I Cantoni forniscono un contributo adeguato alla gestione tecnica del portale Schengen di cui all'articolo 4 capoverso 3.

Sezione 5

Risoluzione dei conflitti

Composizione di controversie

Art. 12 1Il Consiglio federale e la Conferenza dei governi cantonali (in seguito «CdC») risolvono di comune intesa le controversie riguardanti la presente Convenzione.

2Le divergenze d'interpretazione concernenti la trasposizione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen e di Dublino devono essere appianate mediante negoziati.

Sezione 6

Disposizioni finali

Denuncia

Art. 13 ¹La presente Convenzione può essere denunciata per scritto rispettando un termine di sei mesi.

²La Confederazione e i Cantoni devono rispettare in ogni caso i loro obblighi correnti.

Entrata in vigore

Art. 14 ¹La presente Convenzione esige l'approvazione di tutti i Cantoni.

²La CdC informa il Consiglio federale riguardo alle approvazioni di cui al capoverso 1.

³Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore¹ della presente Convenzione dopo aver udito la CdC.

Pubblicata nel BU **2008**, 653. DL di approvazione del 23.9.2008 - BU **2008**, 653.

¹ Entrata in vigore: 1° aprile 2009 - BU 2008, 653.